

Regione Liguria regolamento per lo svolgimento di fiere straordinarie con partecipazione di hobbysti.

Sintesi degli articoli estratti dai decreti legge, dalle revisioni e dalle circolari.

L.R. 2 gennaio 2007, n. 1. Testo Unico in materia di commercio. (B.U. 3 gennaio 2007, n. 1).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 12. (Requisiti morali). 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di cui all'articolo 1: a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento; b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144 legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza. 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 3. Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale. 4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività. 6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252

Art. 32. (Fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie).

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio.

2 bis. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, anche gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento .

2 ter. I soggetti di cui al comma 2 bis devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e devono, altresì, dichiarare preventivamente, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditori non professionali.

2 quater. Si considerano venditori non professionali coloro che partecipano, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie .

2 quinquies. Il Comune, nella programmazione e nel regolamento comunale di cui all'articolo 36, stabilisce le relative disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

2 sexies. Ai soggetti di cui al comma 2 bis, per i quali sia stata accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 2 ter, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta, dal momento dell'accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale .

Art. 36. (Programmazione e regolamento comunali). 1. Il Comune approva la programmazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche la quale contiene, in particolare: a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere; b) l'individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali, e ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti e posteggi fuori mercato; c) l'individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni; d) la riserva dei posteggi; e) gli eventuali criteri e modalità per lo spostamento di mercati o fiere per motivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale o per altri motivi di interesse pubblico; f) l'eventuale affidamento in gestione a terzi dei mercati e fiere; g) l'eventuale individuazione di particolari tipologie dei settori merceologici; h) la disciplina per l'organizzazione dei mercati artigianali. 2. Il Comune approva il regolamento che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali e adotta le norme sul procedimento concernente le funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche estese all'ambito delle attività economiche ove si esercita il commercio di animali per garantire il benessere e la salute degli animali trattati, la corretta gestione igienica ed il rispetto delle norme sanitarie ed ambientali. 3. La programmazione e il regolamento sono approvati attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore. 4. La programmazione ha validità almeno triennale e può essere aggiornata con le stesse modalità previste per l'approvazione. 5. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo, il Comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni, garantendo ad ogni operatore, concessionario di posteggio, la disponibilità di una superficie per la vendita non inferiore a quella originaria.

segue

LEGGE REGIONALE 12 Agosto 2011 n. 23
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 17/08/2011 n. 16

LEGGE N.23 del 2011 - Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

Articolo 18

(Modifiche all'articolo 32 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
"1 bis. Tutte le manifestazioni straordinarie e fiere promozionali su aree pubbliche devono essere concordate dal Comune con almeno una delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale, rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), del settore interessato all'evento."
2. 2. Alla fine del comma 2 ter dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: "Devono, inoltre, essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge la prima fiera promozionale o manifestazione straordinaria scelta. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di anni cinque, anche non consecutivi, trascorsi i quali gli hobbysti per poter esercitare l'attività devono ottenerne il rinnovo. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza la fiera promozionale o manifestazione straordinaria prima dell'assegnazione del posteggio di cui al comma 2 bis."
3. 3. Al comma 2 quater dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "dodici" è sostituita dalla parola: "ventiquattro".
4. 4. Alla fine del comma 2 quinquies dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: "Il Comune deve redigere un elenco degli hobbysti che partecipano a ciascuna fiera promozionale o manifestazione straordinaria."
5. 5. Al comma 2 sexies dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: "dichiarazioni" sono inserite le seguenti: "o privi del tesserino o della vidimazione".

(Modifica dell'articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. 1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
"f) l'eventuale affidamento dei mercati e fiere in gestione che può essere assegnato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate nel CNEL o a Consorzi di operatori su aree pubbliche facenti ad esse riferimento;"

Si ricorda che al momento della vidimazione del tesserino, si deve provvedere al pagamento del suolo pubblico e della quota di partecipazione.

Non sono considerati oggetti di hobbistica i vestiti e gli articoli di bigiotteria.